

LINEE GUIDA

**PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO**

Approvato il 25.10.2018

GESTIONE DOCUMENTALE

Funzione Proponente	<i>Funzione Antiriciclaggio</i>
Destinatari	<i>A tutta la Struttura della Banca</i>
Funzione Autorizzatrice	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
Approvazione	<i>Consiglio di Amministrazione del 25.10.2018</i>

INDICE

Introduzione.....	3
Definizioni	4
Il contesto normativo.....	10
1. IL PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	13
1.1 Assetti organizzativi	13
1.2 Il principio di proporzionalità e il <i>Risk Based Approach</i>	13
1.3 Indicatori per il RAF – <i>Risk assessment</i>	14
1.4 Profilatura della clientela.....	15
1.5 Flussi informativi e pareri della Funzione Antiriciclaggio	16
1.6 La formazione del Personale	18
1.7 Adempimenti degli obblighi di adeguata verifica e presidio del rischio di riciclaggio.....	19
1.8 Adeguata verifica ordinaria della clientela	20
1.9 Adeguata verifica semplificata	22
1.10 Adeguata verifica rafforzata.....	24
1.11 Presidio del rischio di finanziamento del terrorismo: adempimenti specifici	29
1.12 Controllo costante.....	30
1.13 Obbligo di conservazione	31
1.14 Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF.....	32
1.15 Obbligo di astensione	32
1.16 Comunicazioni oggettive	34
1.17 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni: <i>Whistleblowing</i>	34
1.18 Comunicazione di infrazioni al MEF.....	35
2 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	35
2.1 Obbligo di inoltro della Segnalazione di Operazione Sospetta.....	36
2.2 Tutela del segnalante.....	38
2.3 Divieto di comunicazioni inerenti le Segnalazioni di Operazioni Sospette.....	38

Introduzione

Banca Consulia S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) riserva assoluto impegno alle politiche volte a prevenire il coinvolgimento della stessa in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e che possano danneggiarne la reputazione e la stabilità.

In tal senso, gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, derivanti dall’adozione di adeguati presidi organizzativi, costituiscono elementi importanti per l’esercizio dell’impresa e sono valutati alla stregua di investimenti in grado di creare valore.

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, individua le linee guida che la Banca intende in concreto seguire, al fine di porre in essere un presidio efficace di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In tale processo, ruolo attivo rivestono le strutture operative e i *Financial Advisor* (di seguito anche “F.A.”), cui competono il corretto adempimento dei controlli di linea, di tipo gerarchico, sistematico e a campione. A tal fine, nell’esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio, la Banca fornisce strumenti e procedure, anche informatiche.

Vengono inoltre erogati specifici e periodici programmi di formazione, affinché sia adeguata la conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità. Con specifico riguardo alla rete dei F.A. sono previsti, nelle politiche di remunerazione, degli interventi penalizzanti in relazione alla violazione di regole di condotta nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il rispetto degli obblighi di adeguata verifica, ivi compreso il controllo costante del rapporto col cliente, è modulato secondo il principio dell’approccio basato sul rischio (*Risk Based Approach*).

Definizioni

Adeguate verifica: attività consistente nel:

- verificare l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni occasionali ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito al conferimento di un incarico. In caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;

Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);

Congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

Congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.

Controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”): l’insieme dei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell’ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.

Decreto Antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

Embargo: Il divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”;

Fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo: 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF; 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

Funzioni Aziendali di Controllo: la funzione antiriciclaggio, la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);

GAFI: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

Operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.

Operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.

Paesi Comunitari: paesi appartenenti allo Spazio Economico europeo;

Paesi Terzi: paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo;

Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

Personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;

PEP: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato

d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;

Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione.

Riciclaggio: ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s'intende per riciclaggio:

a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Rischio di riciclaggio: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.

Soggetti designati: Le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei Regolamenti comunitari e della normativa nazionale.

Titolare Effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione ([titolare effettivo sub 1](#)); Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo

controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;

TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

Il contesto normativo

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e in materia di embarghi, sono finalizzate a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

La principale normativa di riferimento può essere suddivisa in normativa comunitaria, normativa primaria e secondaria nazionale.

In ambito comunitario, la principale normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2015/849/CE del parlamento europeo e del consiglio del 20/05/2015 (IV° Direttiva Antiriciclaggio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le precedenti direttive).
- Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 (come modificato dai regolamenti UE 2018/105 e 2018/212) che integra la IV Direttiva individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze

strategiche nei loro regimi di AML/CFT e che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate;
- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- *Joint Guidelines on Risk Factors* del 04.01.2018 – EBA;

La principale normativa di riferimento in ambito nazionale è costituita dalla normativa primaria:

- D.Lgs. 231/2007 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 nr. 90 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104);
- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109, come anch'esso modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale, che impone obblighi di comunicazione di beni e risorse congelate e di segnalazione di operazioni sospette
- D. Lgs. n. 221/2017 che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni "dual use" in violazione della normativa.

e dalla seguente normativa secondaria:

- Banca d'Italia, Provvedimento del 27 maggio del 2009 recante *“indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”*;
- Banca d'Italia, Provvedimento del 28 24 agosto 2010, recante, gli *“indicatori di anomalia per gli intermediari”*;
- Banca d'Italia Provvedimento del 10 marzo 2011, recante *“Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- Delibera CONSOB n. 18731, Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
- Banca d'Italia, Provvedimento del 03 aprile 2014, recante *“Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 231/2007”*;
- Delibera di Banca d'Italia del 23 gennaio 2018 n. 28 *“Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”*;
- Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari del 09.02.2018;
- Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'Unità d'Informazione Finanziaria;
- Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. IL PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.1 Assetti organizzativi

Il presidio deputato a prevenire e mitigare i rischi per la Banca di coinvolgimento (anche inconsapevole) in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è attribuito a tutta la struttura partecipe, ciascuno per la parte di propria competenza e, in particolare, ai seguenti Organi, Funzioni, Uffici:

- Consiglio di Amministrazione;
- Organo di Gestione;
- Comitato rischi;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- Collegio Sindacale;
- Funzione Internal Audit;
- Funzione Antiriciclaggio;
- Direzione Operations;
- Ufficio crediti;
- Strutture operative;
- Financial Advisor.

1.2 Il principio di proporzionalità e il *Risk Based Approach*

Banca Consulia esplica l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. L'intensità dei presidi viene modulata secondo un sistematico ricorso all'approccio basato sul rischio (c.d. *Risk Based Approach* di seguito anche "RBA"), rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e più efficiente l'allocatione delle risorse, verso gli ambiti che presentano maggiori vulnerabilità. Tale approccio, che governa da tempo la materia dell'antiriciclaggio, costituisce il principio cardine per il comportamento della Banca.

1.3 Indicatori per il RAF – Risk assessment

Nell’ambito della definizione del *Risk Appetite Framework* (RAF) della Banca, vengono evidenziati appositi indicatori rappresentativi dell’esposizione della stessa al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La metodologia di riferimento (calcolo del rischio inerente, valutazione della vulnerabilità e calcolo del rischio residuo) cui banca Consulia si attiene, è contenuta nella Comunicazione di Banca d’Italia dell’ottobre 2015¹.

La Banca, conformemente agli indirizzi dell’Autorità nella stessa indicati, calcola il proprio rischio residuo di riciclaggio e individua i correttivi volti a mitigare il rischio inerente e/o rafforzare i presidi. Gli esiti dell’analisi, unitamente al *follow-up* su quanto individuato nel precedente anno, confluiscono nella relazione annuale sull’attività svolta dalla Funzione Antiriciclaggio, a cura del Responsabile della Funzione.

In questa sede si richiama la matrice sintetica indicata da Banca d’Italia per l’evidenza del rischio residuo, calcolato in base a specifici indicatori di rischio inerente e di vulnerabilità, classificati in quattro categorie di rischio:

Rischio inerente	Alto				Rischio residuo elevato (4)
	Medio Alto			Rischio residuo medio (3)	
	Medio Basso		Rischio residuo medio (2)		
	Basso	Rischio residuo non significativo (1)			
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		Vulnerabilità nel sistema organizzativo e nei controlli			

In punto:

¹ Per la descrizione dettagliata della metodologia si rimanda al documento “Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Nota Metodologica”

- la collocazione del rischio residuo all'interno delle aree verdi della matrice rappresenta il livello desiderato di esposizione al rischio (*Risk Appetite*);
- la collocazione del rischio residuo all'interno delle aree gialle della matrice rappresenta il livello tollerato di esposizione al rischio (*Risk Tolerance*); in tale situazione, la Funzione antiriciclaggio riferisce in occasione della relazione annuale circa le possibili azioni correttive per portare il rischio residuo in area verde;
- la collocazione del rischio residuo all'interno delle aree arancioni della matrice rappresenta un livello non desiderato di esposizione al rischio e il limite di “*risk capacity*”; in tale situazione, la Funzione antiriciclaggio, in coordinamento con le altre Funzioni aziendali di controllo, riferisce al C.d.A. le componenti che l'hanno determinata, proponendo le opportune azioni di rimedio;
- la collocazione del rischio all'interno delle aree rosse deve essere senza ritardo portata all'attenzione del C.d.A. evidenziando le componenti che l'hanno determinata e proponendo le opportune azioni di rimedio, che possono arrivare sino alla dismissione di determinate tipologie di attività o rapporti con determinate categorie di clientela.

1.4 Profilatura della clientela

Banca Consulia, in adempimento degli obblighi di adeguata verifica così come modulati dal principio *Risk based approach*, adotta idonee procedure volte a profilare ciascun cliente in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale approccio permette di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali razionalizzando l'uso delle risorse, al fine di porre particolare *focus* sulla clientela che, in base ai dettami normativi e in linea con le pubblicazioni periodiche emanate dalle Autorità, è considerata maggiormente esposta a corruzione e al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il profilo di rischio della clientela, seppur frutto di elaborazione automatica a fronte delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, è misurato e valutato dai *Financial Advisor* e dalle strutture operative.

I FA effettuano una prima valutazione in sede di adeguata verifica e raccolta della documentazione a supporto della stessa, le strutture operative, previa ricezione della valutazione dei F.A., determinano

se il punteggio rappresentativo del livello di rischio attribuito dagli Stessi e dal sistema informatico sia adeguato ovvero, qualora si ritenga vada rafforzato il presidio, provvedono al suo innalzamento manuale, anche in base agli indirizzi dati dal C.d.A. e replicati nel manuale delle procedure operative.

Nel caso in cui a un cliente venga attribuito, mediante un innalzamento manuale, un profilo di rischio “Alto”, lo stesso perdurerà per almeno due anni. La Banca naturalmente potrà decidere, in funzione delle analisi effettuate, di prolungarne ulteriormente la durata.

Durante tale periodo i *Financial Advisor* e le Strutture Operative avranno cura di approfondire la conoscenza della clientela in adempimento agli obblighi rafforzati di adeguata verifica.

A tal fine monitoreranno con particolare attenzione l’evoluzione del rapporto richiedendo informazioni aggiuntive, anche mediante la produzione di idonea documentazione sull’origine dei fondi e, nel caso di operazioni di pagamento, informazioni sulla controparte, anche attraverso la verifica di documentazione concernente la transazione commerciale cui il pagamento si riferisce.

I punteggi attribuiti possono essere incrementati, a titolo prudenziale, anche dalla Funzione Antiriciclaggio in relazione a eventuali approfondimenti rafforzati svolti internamente.

L’eventuale abbassamento manuale del profilo di rischio di un cliente, dovrà essere sempre autorizzato dalla Funzione Antiriciclaggio e le motivazioni sottese dovranno essere debitamente formalizzate e conservate.

A seconda del profilo di rischio attribuito, la Banca procede con una differente frequenza di aggiornamento dei dati relativi all’adeguata verifica e un’intensità maggiore nella raccolta delle informazioni di dettaglio, come in seguito meglio descritta.

1.5 Flussi informativi e pareri della Funzione Antiriciclaggio

Condizione imprescindibile per l’effettiva realizzazione degli obiettivi di efficienza della gestione del rischio e per l’efficacia dei controlli è la circolazione di informazioni tra gli organi aziendali e le varie funzioni di controllo interno e uffici della struttura operativa. La Banca riserva particolare attenzione ad un’ampia e tempestiva informativa nei confronti degli Organi apicali e tra le varie Funzioni di controllo e Strutture operative.

La Funzione antiriciclaggio, al fine di svolgere al meglio la propria attività, ha libero accesso a tutta la documentazione e alle strutture coinvolte in attività sensibili, ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresi quindi i relativi flussi informativi attinenti detta materia.

La Funzione antiriciclaggio presenta all'approvazione del C.d.A., con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno in corso.

In particolare, la relazione illustra le attività svolte, le eventuali disfunzioni accertate e le relative azioni correttive intraprese o da intraprendere, nonché le attività formative del personale; essa contiene anche la relazione specifica sull'autovalutazione annuale dei rischi di riciclaggio cui è esposta la Banca.

La relazione annuale viene redatta e inviata all' Autorità di Vigilanza, conformemente agli schemi e alle tempistiche indicati dalla stessa indicati ed è destinata a:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Amministratore Delegato
- Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01
- Funzioni aziendali di controllo: Risk Management, Internal Audit.

La Funzione antiriciclaggio redige inoltre informative infra annuali che vengono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e, in alcuni casi, trasmesse all'Autorità di Vigilanza (es. *tableau de bord*). Di tali informative viene messa a conoscenza anche la Funzione di Revisione interna.

Al fine di garantire un efficace presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la Funzione antiriciclaggio coinvolge ed è coinvolta anche dalle altre funzioni/uffici.

Tra questi, si dà evidenza dei flussi informativi relativi a: (i) provvedimenti riguardanti indagini finanziarie e della Magistratura nonché di sequestro e pignoramento dei conti della clientela, (ii) richieste di apertura rapporti ordinari o di affidamento in capo a clientela ad alto rischio (casistiche per le quali la Funzione esprime relativo parere), (iii) violazioni poste in essere dai *Financial Advisor* delle regole di condotta nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

È previsto inoltre il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio nell'apertura di rapporti a elevato rischio di riciclaggio. La stessa, analizzata la documentazione raccolta in verifica rafforzata, redige un parere sul rischio Banca connesso al cliente per la materia di competenza.

1.6 La formazione del Personale

Banca Consulia pone particolare attenzione alla formazione del proprio personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, affinché acquisisca la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto e la conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione incoraggia l'integrazione dei programmi formativi aziendali attraverso sessioni formative in aula, tenute da qualificati docenti esterni, che si concludono con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo² del quale è rilasciato al partecipante un attestato.

Tale opera riveste carattere di continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

In un'ottica di approccio basato sul rischio, particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti viene comunque riservata ai *Financial Advisor* che sono a più diretto contatto con la clientela, nonché ai responsabili e gli altri collaboratori di quelle funzioni interne che gestiscono processi e procedure particolarmente sensibili in un'ottica antiriciclaggio, al fine di adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione.

Una specialistica formazione viene erogata al personale della Funzione Antiriciclaggio, affinché sia realizzato nel continuo l'aggiornamento in merito all'evoluzione normativa. Tale personale integra le proprie conoscenze specialistiche anche attraverso la partecipazione a eventi formativi presso qualificate sedi di formazione esterne. A tal fine la Banca riserva alla Funzione un budget *ad hoc*.

² Il test di verifica si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al 60% dei quesiti proposti. (Consob, Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15.02.2018).

Il responsabile della Funzione antiriciclaggio, nell'ambito della prescritta relazione annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, riferisce in maniera dettagliata in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

1.7 Adempimenti degli obblighi di adeguata verifica e presidio del rischio di riciclaggio

Di seguito si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, in conformità alle disposizioni normative dettagliatamente declinate, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici regolamenti di processo e nelle procedure interne.

L'identificazione e la relativa verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e la raccolta delle informazioni aggiuntive, durante tutta la durata del rapporto, non rappresentano per la Banca adempimento di carattere meramente amministrativo ma finalizzato alla concreta e approfondita valutazione della coerenza delle transazioni con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio.

A tal fine, i *Financial Advisor* e i dipendenti delle Strutture Operative, cui competono la gestione e l'amministrazione concreta dei rapporti con la clientela, assolvono gli obblighi di adeguata verifica osservando le misure, le modalità e le procedure interne adottate dalla Banca, al fine di sviluppare e mantenere aggiornata la conoscenza del cliente e segnalare eventuali operazioni sospette.

In linea generale provvedono a:

- identificare la clientela, gli eventuali esecutori e i titolari effettivi, acquisendo i relativi documenti identificativi nonché le informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare, così come previste nella modulistica della Banca;
- censire la clientela, gli esecutori e i titolari effettivi nell'Anagrafe della Banca, avendo cura di controllare l'esatta imputazione di tutti i dati nel sistema informatico e di procedere alla conservazione della documentazione acquisita per l'identificazione e l'adeguata verifica, secondo le disposizioni e le misure di riservatezza dettate dalla normativa;
- acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e delle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo;

- porre in essere un controllo costante dei rapporti continuativi, al fine di mantenere aggiornate le informazioni su citate e di valutare eventuali operazioni “inattese”, anomale o non coerenti con il profilo economico e finanziario del cliente onde inoltrare al Delegato SOS una segnalazione di operazione sospetta.

La Banca, al fine di adottare le misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tiene conto degli specifici fattori riferiti al cliente, all’operazione, al rapporto continuativo e procede così ad un’adeguata verifica ordinaria, semplificata o rafforzata.

1.8 Adeguata verifica ordinaria della clientela

Banca Consulia procede all’adeguata verifica ordinaria del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, secondo le seguenti linee guida minimali:

1. Prima di aprire un rapporto continuativo, tutti i clienti devono fornire mediante compilazione e sottoscrizione della modulistica appositamente predisposta, tutte le informazioni di dettaglio finalizzate all’adeguata verifica. In sintesi, vanno raccolti e verificati i dati identificativi del cliente e degli eventuali titolari effettivi; lo scopo e natura del rapporto; la dichiarazione di sussistenza della qualifica di persona esposta politicamente – PEP; la natura della relazione intercorrente con il titolare effettivo e l’esecutore; le informazioni economico-patrimoniali;
2. All’atto del conferimento di una delega ad operare su un rapporto continuativo, l’esecutore deve fornire mediante compilazione e sottoscrizione della modulistica appositamente predisposta, tutte le informazioni specifiche finalizzate all’adeguata verifica. In sintesi, vanno raccolti i dati identificativi dell’esecutore, la dichiarazione di sussistenza della qualifica di persona esposta politicamente – PEP; la natura della relazione intercorrente con il cliente e le informazioni economico-patrimoniali;
3. I dati anagrafici dei clienti e degli esecutori devono essere verificati sempre tramite il riscontro su un idoneo documento di identità in corso di validità di cui deve esserne conservata copia; i dati anagrafici dei titolari effettivi devono essere verificati preferibilmente tramite il riscontro su un idoneo documento di identità in corso di validità di cui deve esserne conservata copia, acquisito tramite il cliente. In alternativa la Banca, nel rispetto dell’applicazione del principio *RBA*, farà

ricorso per la verifica dei dati identificativi relativi al titolare effettivo, a fonti attendibili e indipendenti;

4. A tutti i clienti che hanno rapporti in essere con la Banca, viene attribuito uno specifico punteggio di rischio di riciclaggio tramite un apposito applicativo informatico (Gianos 3D GPR), che li classifica all'interno di quattro fasce (Alto-Medio-Basso-Irrilevante). Tale punteggio viene elaborato sulla base delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica.

I dipendenti delle strutture operative provvedono, all'atto del censimento, ad aumentare manualmente il profilo di rischio di alcuni clienti appartenenti a determinate categorie (così come dettagliatamente definiti nella normativa interna), ogni qual volta in cui lo stesso, così come elaborato in modo automatico, si presenti inferiore all'effettivo rischio che la Banca valuta in connessione al cliente;

5. Per l'apertura dei rapporti ai clienti ai quali viene assegnato un profilo di rischio alto, è necessario un parere preventivo della Funzione Antiriciclaggio. Per la clientela che presenta un rischio medio, l'apertura dei rapporti è oggetto di valutazione delle strutture operative che possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, l'intervento da parte della Funzione Antiriciclaggio;
6. il controllo costante dei rapporti continuativi è a cura dei *Financial Advisor* e delle strutture operative, al fine di intercettare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti rispetto al profilo economico e finanziario del cliente o eventuali notizie di eventi significativi che lo riguardino. Anche la Funzione Antiriciclaggio su base campionaria effettua controlli e svolge, nei casi in cui sia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio, le attività di verifica rafforzata.

La Funzione Antiriciclaggio monitora, in conformità con quanto previsto nel proprio manuale operativo, la corretta profilazione attribuita alla clientela.

L'adeguata verifica ordinaria è periodicamente sottoposta ad aggiornamento dei dati acquisiti per mantenerne l'idoneità a tracciare un profilo attendibile del cliente. La periodicità è graduata in funzione del punteggio di rischio dello stesso.

Nel dettaglio, verrà eseguito l'aggiornamento delle informazioni ogni anno, quando attribuito un profilo di rischio alto, ogni due anni quando attribuito un profilo di rischio medio e ogni tre anni quando attribuito un profilo di rischio basso o irrilevante.

In caso di emissione di nuovi prodotti o servizi la Funzione Antiriciclaggio, in base agli orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza Europee la normativa primaria nazionale e le disposizioni in materia di adeguata verifica di Banca d'Italia, effettuerà una valutazione sul rischio connesso.

1.9 Adeguata verifica semplificata

Banca Consulia, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, applica misure di adeguata verifica semplificata, eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma riducendone profondità, estensione e frequenza, secondo le seguenti linee guida minimali.

Si specifica preliminarmente che:

- con identificazione si intende sia l'acquisizione dei dati identificativi, che il riscontro degli stessi tramite un documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente (seppur lo stesso possa essere acquisito in un intervallo di tempo differito fino a un massimo di trenta giorni).
- l'adeguata verifica non può essere condotta in forma semplificata laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo.

L'adeguata verifica semplificata può essere riconosciuta, fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori di basso rischio.

Indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti quali:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

- clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio così come individuati dal Decreto Antiriciclaggio.³

Indici di basso rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

purché ricorrano le seguenti condizioni:

- fascia di rischio riciclaggio di appartenenza non superiore a "Basso";
- insussistenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le strutture operative non potranno attribuire a nessun Soggetto misure semplificate di adeguata verifica, se non previo confronto con la Funzione Antiriciclaggio. Quest'ultima conserva traccia documentale del percorso di analisi e delle motivazioni sottese alla scelta effettuata.

³ D. Lgs. 90/17, art. 23 co.2 l.c) "*indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:1) Stati membri;2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.*"

1.10 Adeguata verifica rafforzata

Banca Consulia, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, applica misure di adeguata verifica rafforzata, eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma intensificandone profondità, estensione e frequenza.

Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica si tiene conto almeno dei seguenti fattori.

Fattori di alto rischio relativi al cliente quali:

- rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio⁴;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale⁵;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso⁶ data la natura dell'attività svolta;
- cliente che compia operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa le finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;

Fattori di alto rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;

4 D. Lgs. 90/17, art. 24, co.2, l. c) “1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.”

5 Si fa in tal senso riferimento a entità quali: trust, società fiduciarie, fondazioni e associazioni;

6 Ai fini della determinazione della complessità della catena partecipativa, la Banca ha individuato la presenza di almeno tre livelli di proprietà o partecipazioni di società residenti all'estero o presenza di Trust e Fiduciarie a prescindere dal livello.

- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività';
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

Sono richieste sempre misure rafforzate di adeguata verifica, in caso di:

- ✓ Cliente e/o esecutore residenti o aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea;
- ✓ rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo;
- ✓ rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;

la Banca inoltre applica misure rafforzate:

- ✓ nei casi in cui il cliente, esecutore o il titolare effettivo sia sottoposto ad indagini e/o provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ nel caso di cliente il cui tipo di attività economica sia riconducibile a settori particolarmente esposti a rischio di corruzione;
- ✓ nel caso in cui il cliente, esecutore o titolare effettivo ricopra cariche pubbliche in ambiti non ricompresi nella nozione di PEP ma per i quali comunque sussista una rilevante esposizione al rischio di corruzione;
- ✓ nei casi in cui l'applicativo informatico in uso per la profilatura della clientela (Gianos 3D GPR), evidenzi un punteggio appartenente alla fascia di rischio alto.
- ✓ cliente, esecutore o titolare effettivo che sia stato oggetto di segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Oltre tali casi, le strutture operative e la Funzione antiriciclaggio possono richiedere l'esecuzione di un'adeguata verifica rafforzata ogni qual volta lo ritengano opportuno, sulla base delle informazioni in loro possesso.

Clientela residente all’Estero e operatività con Paesi terzi ad alto rischio

Banca Consulia attribuisce un profilo di rischio alto, ai clienti residenti in un Paese ad alto rischio e subordina l’apertura dei rapporti, a un parere della Funzione Antiriciclaggio.

Sono considerati dalla Banca “Paesi terzi ad alto rischio”, oltre quelli indicati come tali dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 2016/1675) anche i paesi che, secondo fonti autorevoli e indipendenti⁷ presentano carenze nei presidi di prevenzione del riciclaggio, che sono valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali, paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, paesi valutati come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Con specifico riguardo al trasferimento di fondi da e verso paesi sottoposti ad embargo la Banca, anche mediante l’utilizzo di blocchi procedurali, adotta misure di adeguata verifica rafforzata:

- effettuando controlli anagrafici, attraverso l’utilizzo degli applicativi informatici, sulle controparti delle transazioni poste in essere dai propri clienti, verificando l’assenza dei nominativi nelle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU⁸ e dall’Unione Europea⁹ (art. 10, comma 2) dell’ *Office of Foreign Asset Control*¹⁰ (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- Non finalizzando l’operazione, senza aver prima verificato la documentazione sull’origine dei fondi o eventualmente concernente la transazione commerciale cui il pagamento si riferisce;
- Non finalizzando l’operazione, senza aver prima verificato se il trasferimento di fondi abbia o meno ad oggetto operazioni di importazione o esportazione e, in tal caso, se non sussistano dei

⁷ Tra le fonti autorevoli e indipendenti sono considerate le “*Analisi nazionali del rischio*” (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall’OCSE nonché i rapporti pubblicati dall’Ufficio delle Nazioni Unite; i provvedimenti emanati dall’Unione Europea e le altre misure restrittive adottate in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite; i rapporti pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali.

⁸ Lista consolidata del Comitato per le Sanzioni 1267 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU relativa a soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche *ISIL* e *Al-Qaida*.

⁹ Lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo. L’elenco ricomprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e gli ulteriori soggetti designati a livello europeo, nell’ambito delle misure di contrasto finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

¹⁰ Lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane.

divieti o delle restrizioni in relazione ai prodotti oggetto delle stesse. In caso affermativo, verifica la presenza dell'autorizzazione all'esportazione o all'importazione o della "licenza Zero" emessa dal MISE;

- Non finalizzando l'operazione, senza aver prima verificato che con il paese di provenienza o destinazione dei fondi non sussista un divieto generalizzato d'importazione o esportazione;

La Funzione Antiriciclaggio cura l'aggiornamento della lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e sottoposti ad embargo commerciale.

Operatività con persone politicamente esposte (PEP)

Una volta individuato un cliente come PEP, l'apertura o la prosecuzione dei rapporti continuativi e l'esecuzione di operazioni occasionali deve essere autorizzata dall'Amministratore Delegato previa redazione, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di uno specifico parere sul rischio banca connesso al cliente. Tale parere tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dal cliente nella scheda integrativa e della documentazione aggiuntiva raccolta in adempimento dei dettami normativi e delle "buone prassi" individuate dall'Autorità di Vigilanza.

La Funzione antiriciclaggio emana le istruzioni operative di dettaglio per l'attuazione dei suddetti criteri.

Operatività con Trust

Banca Consulia si astiene dall'apertura di rapporti intestati a clienti *Trust* o a clienti partecipati da *Trust*, in assenza di informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva e alla natura e scopo del medesimo. Per tal motivo deve essere obbligatoriamente raccolto l'atto costitutivo del *trust* e eventuali atti di aggiornamento dello stesso e di nomina dei soggetti coinvolti (se separati dall'atto). Inoltre, in presenza di atto costitutivo datato - stipulato da oltre un anno - si richiede anche l'acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal *trustee* che confermi l'assenza di intervenuti atti modificativi dello stesso.

La Funzione Antiriciclaggio supporta il primo livello nell'analisi dell'atto su indicato, individuando i soggetti coinvolti e l'operatività conforme allo scopo.

Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo

Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo, Banca Consulia, in aggiunta alle misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, provvede a:

- raccogliere, sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, le informazioni per comprendere appieno la struttura proprietaria e la natura delle attività svolte, oltre che per determinare, basandosi sul contenuto di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza alla quale è soggetto l'ente o corrispondente;
- valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali è soggetto l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero;
- ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati prima di procedere con l'apertura di nuovi conti di corrispondenza;
- definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, oltre ai rispettivi obblighi;
- assicurare che l'ente creditizio oppure l'istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;
- assicurare un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente (la frequenza e intensità sarà commisurata al tipo di servizio di corrispondenza svolto).

Settore di attività economica ad alto rischio

Le strutture operative di Banca Consulia, facendo seguito agli indirizzi dell'Organo di Supervisione Strategica, attribuiscono un profilo di rischio alto alla clientela il cui settore di attività economica

presenta una maggiore esposizione alla corruzione, applicando una conseguente adeguata verifica rafforzata nel controllo costante della stessa.

La Funzione Antiriciclaggio cura l'aggiornamento della lista dei settori maggiormente esposti al rischio di riciclaggio.

1.11 Presidio del rischio di finanziamento del terrorismo: adempimenti specifici

Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, poggia sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità. Tali misure, impiegate anche per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel D.Lgs. 109/2007.

Banca Consulia, in adempimento del presidio:

- effettua controlli anagrafici, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici, anche sulle controparti delle transazioni poste in essere dai propri clienti, verificando l'assenza dei nominativi nelle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dall'Unione Europea (art. 10, comma 2) dall'*Office of Foreign Asset Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- Non finalizza operazioni che abbiano ad oggetto transazioni commerciali di importazione o esportazione di beni *dual use* in assenza di specifica autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica commerciale internazionale;
- Non finalizza operazioni che coinvolgano soggetti inseriti nelle liste su citate;
- pone in essere misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità rientranti nella classificazione di soggetti "designati" ed assolve i seguenti adempimenti:
- comunica alla UIF le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, i dati relativi a operazioni o rapporti l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; relativamente a queste ultime, effettua la comunicazione anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza;

- inoltra alla UIF una segnalazione di operazione sospetta di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti.

È vietato inoltre mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.

La Banca, ai fini dell'applicazione delle misure di congelamento tiene conto delle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione Europea.

Segnala inoltre al Delegato SOS la presenza di soggetti nelle liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'*Office of Foreign Asset Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti seppur in relazione alle stesse non sussistano obblighi di congelamento dei fondi.

1.12 Controllo costante

La Banca, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, effettua un controllo costante delle operazioni poste in essere dalla clientela.

Più nel dettaglio, un controllo *ex ante* deve essere posto in essere dal *Financial Advisor* cui spetta la cura della relazione commerciale con la clientela, al fine di individuare, bloccare e segnalare le operazioni che evidenzino sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, violazioni della normativa in tema di embarghi, nonché in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Tale controllo *ex ante* deve essere posto in essere anche dalle strutture operative, deputate a gestire l'operatività disposta dalla clientela a valere su conto corrente, deposito titoli e accessori.

Le strutture operative effettuano altresì controlli *ex post* di tipo gerarchico, sistematico e a campione anche mediante il supporto delle procedure informatiche di gestione degli indicatori di anomalia.

Controlli *ex post* su base campionaria vengono svolti anche dalla Funzione Antiriciclaggio ponendo particolare *focus*, nel rispetto del principio RBA, sulla clientela e sulla tipologia di operazioni considerate a maggior rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

1.13 Obbligo di conservazione

Banca Consulia, al fine di prevenire individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e consentire lo svolgimento delle attività di analisi spettanti alle Autorità competenti, conserva i documenti, i dati e le informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio.

Assolve agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l'altro:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente;
- b) l'acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

La Banca completa l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Adempie gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale.

Conserva i dati e le informazioni relativi a rapporti continuativi e alle operazioni per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

1.14 Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

Banca Consulia trasmette mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

L'invio dei dati viene effettuato dall'*Outsourcer* informatico previa analisi della correttezza dei flussi che viene effettuata, attraverso un controllo su base campionaria degli stessi, dalla Funzione Antiriciclaggio.

1.15 Obbligo di astensione

Banca Consulia si astiene dall'instaurare, ovvero proseguire il rapporto e o eseguire le operazioni:

- ✓ qualora si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, procedendo, se del caso, all'estinzione del rapporto continuativo già in essere e effettuando una immediata segnalazione di operazione sospetta al Delegato SOS, affinché lo stesso valuti se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta al Delegato SOS affinché lo stesso la trasmetta alla UIF.

Banca Consulia si astiene dall'instaurare rapporti, eseguire operazioni e pone fine al rapporto continuativo già in essere con:

- ✓ entità giuridiche di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio;
- ✓ ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità;
- ✓ conti di corrispondenza con banche di comodo (c.d. *shell banks*), in qualunque località siano situate;
- ✓ società che svolgono attività di fabbricazione di armi e di munizioni;

- ✓ nominativi inseriti nelle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione Europea (art. 10, comma 2) dell'*Office of Foreign Asset Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- ✓ La Banca si astiene dall'offrire prodotti/servizi o dar corso ad operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

In caso di richiesta di apertura dei rapporti da uno dei soggetti su indicati, le strutture operative ne faranno immediata segnalazione al Delegato SOS, affinché lo stesso valuti se inoltrare una segnalazione di operazione sospetta.

E' inoltre subordinata ad espressa delibera dell'Organo di Supervisione Strategica l'apertura dei rapporti ai soggetti sotto indicati:

- ✓ clienti o potenziali clienti residenti, o aventi sede legale, in Paesi c.d. "sotto embargo", come individuati dalla Banca e messi a disposizione dei dipendenti delle strutture operative e dei Financial Advisor;
- ✓ enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che non imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle Direttive comunitarie emanate in materia, che aprano conti di passaggio o conti di corrispondenza;
- ✓ persone giuridiche che abbiano emesso o che siano controllate da azioni al portatore;
- ✓ prestatori di servizi di pagamento (agenti e/o società di money transfer) che non esercitano in via esclusiva attività finanziarie;
- ✓ operatori che svolgono l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, che non risultano regolarmente iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM;
- ✓ società che svolgono attività quali prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (o criptovaluta), limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *Bitcoin, LiteCoin, Ripple, Ethereum, BCash, Monero, ZCash, NEM, Peercoin, Datacoin, Primecoin, Dogecoin, Namecoin, Feathercoin*);
- ✓ società che svolgono attività di gestione di sale da gioco virtuali su internet, società di scommesse, anche on line, case da gioco, società dedite all'esercizio di licenze "Bingo" e in generale società il

cui oggetto sociale è collegato al gioco d'azzardo e persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate da uno dei soggetti sopra indicati;

Presso Banca Consulia è permessa l'apertura dei rapporti solo a nominativi residenti negli Stati con i quali è attuabile un adeguato scambio di informazioni fiscali elencati dal D.M. 4/9/96 e successive modificazioni (c.d Paesi *White List*).

1.16 Comunicazioni oggettive

La Banca trasmette alla UIF, con cadenza periodica, in funzione delle istruzioni in punto dalla stessa emanate, le operazioni, i dati e le informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si atterrà inoltre alle istruzioni su citate, in relazione alle casistiche per le quali l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

1.17 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni: *Whistleblowing*

Banca Consulia ha adottato procedure, per la segnalazione da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

È garantita la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni che può essere violata solo previo consenso dello stesso o qualora la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

L'invio della segnalazione, secondo quanto previsto dalla procedura interna, va effettuato al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione individuato presso questo intermediario nella persona del Responsabile della Funzione *Internal Audit*.

Qualora invece la segnalazione riguardi quest'ultimo o il personale della Funzione, la segnalazione deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza.

1.18 Comunicazione di infrazioni al MEF

La Funzione Antiriciclaggio, su segnalazione delle preposte strutture operative che, nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante, dei titoli al portatore e degli assegni e del divieto di apertura e movimentazione di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, cura l'assolvimento degli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni e per la immediata comunicazione della infrazione, anche alla Guardia di finanza.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del Collegio Sindacale, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

Qualora l'operazione di trasferimento sia già stata oggetto di una segnalazione di operazione sospetta, la Banca non effettuerà la comunicazione al MEF.

2 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

I *Financial Advisor* e gli operatori della Banca che gestiscono direttamente rapporti con la clientela (compresi, ove del caso, gli addetti agli uffici interni), sono chiamati a comportamenti proattivi per verificare in modo adeguato la clientela, individuando possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Agli operatori infatti non è richiesta solo la mera registrazione dei dati anagrafici dei clienti, ma anche l'acquisizione e l'analisi di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo, la definizione del profilo economico del cliente e del suo rischio di esposizione al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il controllo costante nel corso del rapporto per verificare che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'intermediario ha del cliente.

Con particolare riferimento al tema delle segnalazioni di operazioni sospette, il presente documento definisce i principi generali ai quali si conforma la relativa procedura interna, la cui stesura di dettaglio è contenuta nel documento "procedura segnalazioni di operazioni sospette" a cura della Funzione antiriciclaggio, allo scopo di perseguire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti ed applicazione generalizzata all'intera struttura aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di conferire la delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute, al responsabile della Funzione antiriciclaggio, in quanto

in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, senza responsabilità dirette in aree operative né gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

2.1 Obbligo di inoltro della Segnalazione di Operazione Sospetta

La segnalazione delle operazioni sospette ha lo scopo di portare senza ritardo a conoscenza dell'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La SOS deve essere il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al cliente che richiede o effettua l'operazione e di ogni altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate. La segnalazione non assume il carattere della denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma costituisce una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate; in relazione al soggetto che pone in essere l'operazione sospetta vanno considerate l'attività svolta e la capacità economica. Il tutto in base agli elementi acquisiti dalla Banca.

È pertanto necessario che i *Financial Advisor*, cui compete la gestione della relazione commerciale con la clientela e i dipendenti delle strutture operative cui competono con questi ultimi i controlli di prima linea, acquisiscano un'approfondita conoscenza del cliente, dell'attività o della professione esercitata, della sua capacità economica e dello scopo e natura del rapporto, per poter stabilire se l'operazione compiuta possa considerarsi illogica dal punto di vista economico, patrimoniale, finanziario e/o inusuale rispetto alle prassi di mercato, e/o incoerente con il profilo economico, patrimoniale, finanziario del cliente e/o immotivata (o non adeguatamente giustificata o documentata).

È quindi loro demandato il compito di monitorare nel *continuum* l'andamento del rapporto e l'operatività posta in essere, anche tramite gli strumenti e le procedure informatiche di supporto¹¹ atte a evidenziare ed individuare le operazioni “anomale” e possono e devono trasmettere, senza ritardo, al Delegato Aziendale delle segnalazioni sospette (Delegato SOS), una segnalazione di operazione sospetta (quando possibile prima di compiere l'operazione stessa).

La stessa va inviata dal collaboratore che perviene alla convinzione che ne sussistano i presupposti, senza ritardo avviando l'*iter* segnaletico finalizzato a far pervenire al Delegato SOS le informazioni nel più breve tempo possibile, affinché questi possa valutare se inoltrare la segnalazione all'UIF, se archivarla, e/o assumere eventuali altre decisioni conseguenti.

Qualora la segnalazione riguardi un'operazione per la quale debba essere richiesta la sospensione, il segnalante avviserà tempestivamente il Delegato SOS ancor prima della trasmissione materiale della stessa, affinché possa procedere nell'immediato all'inoltro alla UIF.

Al fine di rispettare le condizioni di celerità, riservatezza e rendicontabilità richieste dalla normativa, la Banca utilizza un apposito modulo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette.

Qualunque collaboratore della Banca può attivare la procedura.

Gli indicatori di anomalia diffusi periodicamente da Banca d'Italia, gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali e i quaderni contenenti le casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo diffusi periodicamente dalla UIF, oggetto dei corsi di formazione erogati a tutta la Rete di vendita e ai dipendenti di sede annualmente, supportano la valutazione su eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini dell'invio di una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

La Funzione Antiriciclaggio di Banca Consulia cura l'inserimento e l'aggiornamento degli indicatori di anomalia all'interno delle disposizioni interne che dettagliano il processo di segnalazione delle operazioni sospette, al fine di renderli prontamente disponibili a tutti i collaboratori della Banca, sia per finalità formative sia, soprattutto, per la valutazione di operazioni specifiche.

¹¹ La Banca si avvale di una pluralità di strumenti della specie, quali Gianos 3D fornito da Oasi Spa, e *Netech Nordest Technology* - fornitore di recente acquisizione – che mette a disposizione strumenti di ausilio in materia di controlli e processi antiriciclaggio e antiterrorismo, oltre che delle evidenze che scaturiscono dall'Archivio Unico Informatico e dalle Query internamente prodotte a supporto del sistema dei controlli interni.

2.2 Tutela del segnalante

Banca Consulia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta.

Il Delegato SOS è responsabile della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante e rivela il suo nominativo solo nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

2.3 Divieto di comunicazioni inerenti le Segnalazioni di Operazioni Sospette

Il Delegato SOS di Banca Consulia e chiunque sia a conoscenza di una segnalazione di operazione sospetta, ha il divieto di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tale divieto non si estende:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio, alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli nell'ambito delle funzioni di propria competenza né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.